



FUTURO

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 5082

Forma pensionistica complementare chiusa al collocamento

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI- Il presente documento è volto ad integrare le informazioni in materia erogazione delle anticipazioni della Posizione Individuale maturata contenute nell'Estratto di Nota Informativa della forma pensionistica individuale denominata FUTURO – Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione (PIP). Se ne raccomanda la lettura congiunta oltre che con l'Estratto di Nota Informativa anche con il Regolamento e con le Condizioni Generali di Contratto.

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

Art.1 – Premessa – Condizioni generali per le anticipazioni

L'Aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi:

- in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture sanitarie pubbliche;
- decorsi otto anni dall'adesione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, ovvero per la realizzazione, sempre sulla prima casa di abitazione di proprietà dell'iscritto o dei figli, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'Art. 3 del D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380;
- decorsi otto anni dall'adesione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze dell'iscritto.

Art. 2 – Anticipazioni per spese sanitarie

2.1 Tale anticipazione può essere richiesta laddove ricorrano le seguenti condizioni:

- per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni che richiedano terapie e interventi straordinari, riconosciuti tali tramite specifica attestazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche per l'aderente, il coniuge ed i figli. Tale attestazione riveste mero valore certificativo della necessità della terapia e dell'intervento, restando l'iscritto libero di scegliere la struttura sanitaria, pubblica o privata, italiana od estera, alla quale richiedere le prestazioni;
- in qualsiasi momento tenendo presente che l'importo dell'anticipazione medesima è cedibile, pignorabile e sequestrabile da parte degli aventi diritto, secondo gli stessi limiti in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria. Pertanto, in presenza di uno o più contratti di finanziamento contro cessione di quote di stipendio, e in assenza della liberatoria, e/o vincolo di natura giudiziaria, l'anticipazione sarà liquidata nella misura di 4/5 dell'importo netto spettante;
- per un importo che, nel limite delle spese preventivate o sostenute, non può comunque superare la misura percentuale del 75% della posizione maturata;
- anche per la copertura delle spese accessorie, strettamente connesse alla terapia e/o all'intervento, debitamente giustificate (viaggi, permanenza), anche se sostenute dal familiare che presta assistenza al beneficiario dell'anticipazione.

2.2 Documenti da allegare alla richiesta:

- attestazione, da parte della competente struttura pubblica o da Istituti e Cliniche accreditate, della straordinarietà delle terapie e degli interventi attinenti gravissime situazioni e corrispondente sottoscrizione consenso privacy;
- fatture e ricevute fiscali attestanti le spese effettivamente sostenute da non più di 18 mesi dalla data della richiesta;
- Nel caso in cui si proceda all'erogazione della anticipazione prima che sia stata effettivamente sostenuta la relativa Spesa, la richiesta deve essere corredata da un preventivo di spesa. In questo caso l'aderente è tenuto a fornire le fatture e ricevute fiscali attestanti le spese effettivamente sostenute entro 12 mesi dall'erogazione dell'anticipazione;
- copia del certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela in caso di spese sostenute per il coniuge e/o per i figli;
- fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del soggetto richiedente e del soggetto in relazione al quale si chiede l'anticipazione;
- dichiarazione dei contributi versati e non dedotti (anche qualora i contributi versati e non dedotti siano pari a zero);
- AUTOCERTIFICAZIONE CRS (nei casi previsti dall'art. 1 del D.M. 29/01/2019 - G.U. 06/02/2019 n. 31)

2.3 L'anticipazione per spese sanitarie è cedibile, sequestrabile e pignorabile entro i limiti previsti per la pensione di previdenza obbligatoria (cioè fino ad 1/5). Pertanto, anche in presenza di vincolo sulla posizione a seguito di cessione del V dello stipendio, i 4/5 dell'importo richiesto sono comunque erogati all'aderente.

2.4 Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata la seguente tassazione:

Regime fiscale applicato ai montanti maturati fino al 31/12/2000	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2007
Tassazione separata	Tassazione separata	Ritenuta d'imposta del 15% ¹

Art. 3 – Anticipazioni per acquisto prima casa dell'iscritto o dei figli

3.1 L'anticipazione può essere erogata solo ove, sulla base della documentazione acquisita dal Fondo, l'immobile risulti:

- intestato all'iscritto o ai figli. È ammessa l'anticipazione anche qualora l'acquisto dell'immobile risulti effettuato dal coniuge, purché l'acquisto sia avvenuto successivamente alla data del matrimonio in regime di comunione legale dei beni;
- destinato a "prima casa di abitazione" dell'iscritto o di suo figlio, intendendosi con tale accezione quello di natura abitativa e non di lusso destinato a residenza o a dimora abituale per il quale siano riconosciute le agevolazioni fiscali tempo per tempo vigenti.

Ferma restando la presenza dei citati requisiti, il Fondo riconosce l'anticipazione anche nel caso di acquisto di una quota della proprietà dell'immobile; in tal caso la prestazione verrà erogata avendo a riferimento il valore della quota acquistata, risultante dal contratto di compravendita o da altro documento attestante l'acquisto della proprietà, e non quello dell'intero immobile.

L'anzianità di iscrizione al fondo - comprensiva anche degli eventuali periodi di partecipazione ad altre forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale e sia debitamente certificata - deve essere almeno pari ad otto anni.

L'importo dell'anticipazione, nel limite delle spese giustificate, non può comunque superare la misura percentuale del 75% della posizione maturata.

L'importo dell'anticipazione medesima è totalmente cedibile, pignorabile e sequestrabile da parte degli aventi diritto, ricorrendo i presupposti di legge.

Tra la data del rogito notarile relativo all'acquisto della prima casa di abitazione e la richiesta di anticipazione non devono essere trascorsi più di 18 mesi.

L'acquisto delle pertinenze è ricompreso tra le somme oggetto di anticipazione solo se contestuale all'acquisto dell'immobile prima casa.

L'anticipazione può essere richiesta anche per acquisto della sola nuda proprietà di un immobile qualora, sulla base della documentazione prodotta, l'immobile stesso risulti destinato a prima casa di abitazione dell'iscritto ovvero di un suo figlio, poiché lo stesso ivi ha o intende trasferire la sua residenza. Non è ammessa l'anticipazione per l'acquisto da parte dell'iscritto del solo usufrutto a meno che tale acquisto non sia funzionale a realizzare la proprietà piena sull'immobile già posseduto a titolo di nuda proprietà.

L'acquisto della proprietà dell'immobile deve essere a titolo oneroso.

3.2 Documenti da allegare alla richiesta:

- certificato/autocertificazione da cui risulti la residenza anagrafica nel comune ove è ubicato l'immobile in oggetto; in caso di acquisto in itinere, per la trasmissione di tale documento, vale il termine di 12 mesi dalla data di erogazione dell'anticipazione;
- in caso di acquisto da terzi copia dell'atto notarile di compravendita ovvero, in caso di acquisto in itinere, copia del contratto preliminare di compravendita registrato presso l'Agenzia delle Entrate. L'Anticipazione può essere richiesta non oltre 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto o dall'assegnazione dell'alloggio limitatamente agli acquisti in cooperativa. In questo secondo caso, il rogito notarile deve essere trasmesso alla forma pensionistica entro 12 mesi dalla data di erogazione dell'importo liquidato a titolo di anticipazione;
- in caso di acquisto in cooperativa occorre produrre l'estratto della delibera del Consiglio di amministrazione della cooperativa attestante l'assegnazione dell'alloggio e la documentazione dei pagamenti già sostenuti. Tale documentazione provvisoria deve essere integrata in via definitiva, entro 12 mesi dalla data di erogazione dell'anticipazione, con copia dell'atto notarile di assegnazione dell'alloggio;
- in caso di costruzione in proprio occorre produrre copia della concessione edilizia rilasciata dal Comune e del titolo di proprietà del terreno ed, entro 12 mesi dalla erogazione dell'anticipazione, copia della domanda di accatastamento;
- in caso di acquisto della prima abitazione per i figli, occorre produrre copia del certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela;
- in caso di acquisto della prima abitazione da parte del coniuge, occorre produrre copia del certificato di matrimonio attestante il regime di comunione dei beni;
- autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti in caso di acquisto "prima casa";

¹ L'aliquota del 15% è ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

- fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del soggetto richiedente e del soggetto in relazione al quale si chiede l'anticipazione;
- dichiarazione dei contributi versati e non dedotti (anche qualora i contributi versati e non dedotti siano pari a zero);
- AUTOCERTIFICAZIONE CRS (nei casi previsti dall'art. 1 del D.M. 29/01/2019 - G.U. 06/02/2019 n. 31).

3.3 Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata la seguente tassazione:

Regime fiscale applicato ai montanti maturati fino al 31/12/2000	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2007
Tassazione separata	Tassazione separata	Ritenuta d'imposta del 23%

Art. 4 – Anticipazione per ristrutturazione della prima casa di abitazione dell'iscritto o dei figli

4.1 L'anticipazione è connessa alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n° 380, relativamente all'immobile di proprietà dell'iscritto o dei suoi figli destinato alla residenza ovvero prima casa di abitazione degli stessi. Gli interventi devono essere documentati come previsto dalla normativa stabilita dall'art. 1, comma 3, Legge 27 dicembre 1997, n° 449 e dal Decreto del Ministero delle Finanze del 18 febbraio 1998, n. 41, ai fini dell'ottenimento delle detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia. I requisiti della proprietà e residenza devono sussistere entrambi in capo al soggetto che usufruisce dell'anticipazione e cioè o in capo all'iscritto o in capo al figlio.

L'anzianità di iscrizione al fondo - comprensiva anche degli eventuali periodi di partecipazione ad altre forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale e sia debitamente certificata (tramite dichiarazione dell'altro fondo o mediante esibizione di estratto conto attuale di altra posizione di previdenza complementare da cui si evinca la data di prima iscrizione) – deve essere almeno pari ad otto anni. La Compagnia prevede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione dell'Anticipazione entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta. L'erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall'Aderente.

4.2 Documenti da allegare alla richiesta:

- copia dell'atto attestante la proprietà dell'immobile da ristrutturare;
- se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- copia della concessione, dell'autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio lavori, se previste dalla normativa edilizia;
- copia delle fatture o ricevute fiscali intestate all'interessato o al condominio attestanti le spese sostenute ovvero i preventivi di spesa nonché copia dei bonifici bancari o delle quietanze a comprova dell'avvenuto pagamento: dalla ricevuta deve risultare la casuale del versamento ed il beneficiario. L'Anticipazione può essere richiesta non oltre 18 mesi dal pagamento dell'intervento effettuato. Nel caso di richiesta di anticipazione su presentazione di preventivo, resta inteso che aderente si impegna a presentare copia delle fatture o delle ricevute fiscali entro 12 mesi dalla realizzazione degli interventi;
- fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del soggetto richiedente e del soggetto in relazione al quale si chiede l'anticipazione;
- in caso di interventi relativi alla prima casa di abitazione per i figli occorre produrre copia del certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela;
- in caso di interventi relativi alla prima casa di abitazione intestata al coniuge, occorre produrre copia del certificato di matrimonio attestante il regime di comunione dei beni;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione del requisito prima casa dell'immobile da ristrutturare;
- dichiarazione dei contributi versati e non dedotti (anche qualora i contributi versati e non dedotti siano pari a zero);
- AUTOCERTIFICAZIONE CRS (nei casi previsti dall'art. 1 del D.M. 29/01/2019 - G.U. 06/02/2019 n. 31).

4.3 Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata la seguente tassazione:

Regime fiscale applicato ai montanti maturati fino al 31/12/2000	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2007
Tassazione separata	Tassazione separata	Ritenuta d'imposta del 23%

Art. 5 – Anticipazione per ulteriori esigenze

5.1 Tale anticipazione può essere richiesta per qualsiasi ulteriore esigenza dell'aderente in presenza del requisito degli 8 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare.

5.2 Documenti da allegare alla richiesta:

- fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del soggetto richiedente e del soggetto in relazione al quale si chiede l'anticipazione;
- dichiarazione dei contributi versati e non dedotti (anche qualora i contributi versati e non dedotti siano pari a zero);
- AUTOCERTIFICAZIONE CRS (nei casi previsti dall'art. 1 del D.M. 29/01/2019 - G.U. 06/02/2019 n. 31).

5.3 Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata la seguente tassazione:

Regime fiscale applicato ai montanti maturati fino al 31/12/2000	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2007
Tassazione separata	Tassazione separata	Ritenuta d'imposta del 23%

Art. 6. – Disposizioni di carattere generale

5.1 Le richieste di anticipazione corredate dalla documentazione richiesta, devono essere inoltrate a Unipol Assicurazioni S.p.A., mediante invio del modulo di richiesta reso disponibile sul sito, corredato della documentazione necessaria riportata nel presente documento (via e-mail all'indirizzo: previdenzacomplementare@unipol.it o via posta all'indirizzo: Area Life – Unipol Assicurazioni S.p.A. – Via Stalingrado 45, 40128 Bologna (BO).

Si precisa che, se l'erogazione avviene a fronte dell'esibizione di documentazione provvisoria, successivamente la documentazione definitiva deve essere tempestivamente trasmessa al fondo pena la restituzione, in un'unica soluzione, dell'anticipo erogato.

Ai fini della determinazione degli 8 anni necessari per esercitare il diritto all'anticipazione relativamente alla prima casa o per ulteriori esigenze, sono considerati utili, purché debitamente documentati, tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente (anche presso altro fondo pensione) per i quali questi non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

La procedura di anticipazione si intende definita solo al momento della presentazione della richiesta corredata di tutta la documentazione prevista per le singole fattispecie. Effettuata la relativa istruttoria e valutata la congruità della documentazione allegata, l'anticipazione viene erogata entro massimo 180 giorni dalla richiesta. Nel caso in cui la documentazione prodotta dall'aderente non risulti completa, il Fondo provvederà ad inviare apposita comunicazione; in assenza di riscontro entro 90 giorni dall'invio della suddetta comunicazione la domanda di anticipazione verrà annullata.

L'importo massimo anticipabile è commisurato all'ammontare della posizione individuale ottenuto secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali.

Le richieste di anticipazione sono accolte, sussistendone i requisiti, in ordine cronologico di ricezione. Non è consentito presentare più richieste contemporaneamente ovvero richieste successive prima che siano state esperite tutte le operazioni previste per il pagamento della precedente richiesta.

L'anticipazione liquidata non potrà mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata.

La richiesta di anticipazione può essere reiterata nel tempo, anche per la medesima tipologia (spese sanitarie, prima casa/ristrutturazione, ulteriori esigenze), purché l'ammontare complessivo delle somme percepite a titolo di anticipazione non ecceda il 75% della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. In caso di eventuale superamento del predetto massimale, l'importo erogato dal Fondo verrà ridotto entro il limite consentito.

In caso di reiterazione delle richieste di anticipazione "per ulteriori esigenze" l'importo complessivo richiesto per tale causale non dovrà superare, nel totale, il 30% della posizione complessiva dell'iscritto, incrementata di tutte le precedenti anticipazioni percepite e non reintegrate. L'importo nuovamente erogabile per la predetta causale non potrà, quindi, risultare superiore al 30% della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo.

L'aderente può scegliere, in qualsiasi momento, di reintegrare le anticipazioni, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di € 5.164,57. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione,

proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato². Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta la documentazione probatoria sarà costituita dalla certificazione dell'anticipazione erogata e delle relative ritenute oltreché dalla comunicazione presentata dall'aderente al fondo circa la volontà di reintegrare l'anticipazione percepita recante l'indicazione delle somme reintegrate. Il Fondo rilascerà all'iscritto apposita documentazione relativa al credito d'imposta spettante.

Le anticipazioni per spese sanitarie sono cedibili, sequestrabili e pignorabili nei limiti previsti per la pensione di previdenza obbligatoria. Le anticipazioni diverse da quelle richieste per spese sanitarie sono invece interamente cedibili, sequestrabili e pignorabili (cfr art.11, comma 10, del D. Lgs 252/2005).

In ogni caso, per intervenute modifiche normative o per esigenze istruttorie inerenti pratiche particolari, la Compagnia si riserva di richiedere agli Interessati ulteriore documentazione.

Resta fermo che sarà dato riscontro positivo alle richieste di anticipazione per spese sanitarie o per acquisto/ristrutturazione prima casa, purché non siano decorsi più di 18 mesi tra la condizione che ne giustifica il diritto (sostenimento della spesa) e l'inoltro della richiesta alla Compagnia.

² Sotto il profilo fiscale si precisa che il credito di imposta per i versamenti eccedenti il plafond di 5.164,57 euro spetta limitatamente a reintegrazioni di montanti maturati a far data dal 1° gennaio 2007 (dato rinvenibile nel prospetto di liquidazione dell'anticipazione a suo tempo inviato all'interessato). Viceversa, i reintegri riguardanti montanti riferiti a periodi pregressi sono equiparabili al versamento di contributi volontari e pertanto vanno comunicati al Fondo come "contributi non dedotti".

pagina intenzionalmente in bianco

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304
Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero disponibile presso il sito unipo.it/informazioni-societarie
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol Iscritto all'Albo delle società capogruppo al n.046

unipol.it - unipol.com